



## SCHEMA DI SINTESI SULL'APPLICAZIONE DEL DL n. 127/2021

### Da quando si applica

- è obbligatorio possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attualmente previsto per la fine dello stato di emergenza)

### A chi si applica

- l'obbligo è previsto per chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato e per tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni
- In caso di appalto o di rapporti manutentivi si applica quindi un doppio controllo, quello del datore di lavoro e quello dell'ospitante
- non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica

### Cos'è il Green Pass e come si ottiene

- Il Green Pass è una certificazione digitale e stampabile (**cartacea**), che contiene un codice a barre bidimensionale (**QR Code**) e un sigillo elettronico qualificato, emesso attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
- Il Green Pass ha lo scopo di comprovare l'avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus.
- Il Green pass viene rilasciato ai soggetti che hanno aderito alla campagna vaccinale (validità 1 anno dalla somministrazione della seconda dose), ai soggetti guariti dal Covid-19 (validità 6 mesi), a coloro che si sono sottoposti ad un tampone molecolare (validità 72 ore), a coloro che si sono sottoposti ad un test antigenico, il cosiddetto tampone rapido (validità 48 ore)

### Modalità di verifica

- i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a definire le modalità organizzative per le verifiche entro il 15 ottobre p.v., anche individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento
- Il controllo del Green Pass può avvenire solo mediante l'utilizzo dell'applicazione ufficiale "**Verifica C19**" che ha lo scopo di verificare, tramite la lettura dei codici contenuti nel QRcode, la validità della certificazione verde degli interessati.
- Lo strumento utilizzato per la verifica e sul quale viene installata l'**applicazione "Verifica C19"** deve essere aziendale
- Le verifiche possono avvenire "anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi" di cui al decreto

<p><b>Conseguenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lavoratori sprovvisti di Green Pass sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro</li> <li>• per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento</li> <li>• per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e assumerne uno in sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta</li> </ul>
<p><b>Sanzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i lavoratori che non rispettino le prescrizioni è prevista la sanzione pecuniaria da € 600,00 a € 1500,00</li> <li>• per i datori di lavoro che non abbiano predisposto le modalità di verifica è prevista la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00</li> <li>• Le sanzioni sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle inadempienze devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione</li> </ul>
<p><b>Obbligo di informativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• È onere del datore di lavoro informare il lavoratore del trattamento di verifica, anche tramite l'apposizione di informative brevi in prossimità dei luoghi d'accesso</li> </ul>
<p><b>Conservazione dei dati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'attività di verifica delle certificazioni <u>non comporta, in alcun caso</u>, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.</li> <li>• Rimane quindi il divieto di conservazione del dato e quello di richiedere copia o prelevare copia digitale del Green Pass e di annotazione (cartacea o digitale) della validità della certificazione.</li> </ul>

